PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 IN PROVINCIA DI VITERBO

Art. 4

In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel febbraio 1971 nei comuni di Tuscania, Arlena di Castro, Piansano e Tessennano della provincia di Viterbo e nel comune di Valfabbrica in provincia di Perugia, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere a sua cura e spesa:

a) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, e e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e e di scuole materne, di parchi e giardini, di strade e piazze, di edifici e di culto, di musei, di ambulatori, di infermerie, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, nonche' al ripristino degli arredi, delle apparecchiature, delle attrezzature degli edifici stessi; che siano stati distrutti o danneggiati;

b) alla formazione di un piano di ricostruzione del centro storico di Tuscania ed alla esecuzione delle opere di intervento ad esso connesse, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali varianti;

c) alla formazione di un piano delle zone destinate alla edilizia economica popolare ed alla esecuzione e di tutte le opere di urbanizzazione ed allacciamento necessarie all'attuazione di tale piano nel suo complesso, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali varianti;

d) al consolidamento dell'abitato e di Tuscania, ai sensi della legge 5 luglio 1908, n. 445, contemporaneamente alla riparazione o ricostruzione degli edifici;

e) alla costruzione di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto e e di locali da adibire ad attivita' commerciale, artigianale e professionale, nonche' alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primarie e secondarie oltreche' nelle zone di nuovi insediamenti urbani destinate alle famiglie senza tetto, anche nelle zone di insediamento per attivita' industriali ed artigiane previste nei piani regolatori generali e nei programmi di fabbricazione dei comuni elencati al primo capoverso del presente articolo;

f) al ripristino di edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprieta' privata o e di enti pubblici;

g) al risanamento igienico dell'abitato ed alla realizzazione di opere di edilizia sociale;

h) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione riferita allo stato pre-sisma;

h-bis) alla ricostruzione e riparazione, a totale carico dello Stato, di alloggi dell'istituto provinciale autonomo delle case popolari, degli alloggi GESCAL ed ex gestione INA-Casa e dei lavoratori agricoli costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676;

i) a studi, indagini geotecniche e geofisiche, nonche' a rilievi e progettazioni inerenti alla sistemazione urbanistica di cui ai successivi articoli, nonche' a studi e progettazioni di opere previste nelle vigenti leggi, in particolare di quelle relative al centro storico di Tuscania;

l) al pagamento delle espropriazioni necessarie all'attuazione dei piani e di cui ai paragrafi precedenti b) e c). La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato puo' essere effettuata anche in sede piu' adatta e con strutture e dimensione diverse da quelle preesistenti. Le opere previste nel presente articolo vengono realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate. L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, lo impegno della spesa, l'appalto e la gestione tecnico-amministrativo-economica delle opere, nonche' la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al successivo articolo 6, e' demandata, in deroga ai limiti di competenza per valore, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche per il Lazio e l'Umbria.

Versione in vigore dal 20 marzo 1973, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-in-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-colpiti-dal/art-4/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it